

TERZO CONTRATTO E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

1. I tre modelli contrattuali

E' sempre più diffusa l'affermazione secondo cui nel nostro ordinamento esistono tre diversi modelli contrattuali, a cui corrispondono tre diversi regimi giuridici.

Il **“primo” contratto** è quello disciplinato dal codice civile: è un contratto tra soggetti “uguali”, in posizione di parità, ugualmente informati e dotati di forza equivalente. Esso aspira al massimo della libertà e rivendica dal legislatore un intervento minimalista, finalizzato, al più, a salvaguardare la determinazione dell'autonomia, a garantire sanzione a un regolamento tendenzialmente completo e autosufficiente.

Il **“secondo” contratto** è quello tra consumatore e professionista, caratterizzato da una disuguaglianza che nasce dalla carenza informativa in cui viene a trovarsi il consumatore e dalla sua sostanziale esclusione dal momento della elaborazione di regole e condizioni. Esso postula il massimo del controllo, realizzato dal legislatore con la puntuale predisposizione di una disciplina eteronoma del rapporto, capace di disciplinarne tutte le fasi e tutti i profili.

Vi è infine, un **“terzo” contratto**, anch'esso tra soggetti diseguali, in cui però la disuguaglianza non nasce da una carenza informativa o dall'assenza di trattative (da qui la differenza rispetto ai contratti del consumatore), ma dalla situazione di dipendenza economica (o di dominanza relativa) in cui un soggetto viene a trovarsi rispetto all'altro. Tale dipendenza economica è normalmente determinata dalla precedente instaurazione di un rapporto contrattuale di durata, in occasione della quale una impresa effettua investimenti “specifici”, non facilmente riconvertibili in altre attività.

In altri termini, nel “terzo contratto”, la possibilità di comportamento abusivo non preesiste (almeno, non necessariamente) alla stipula del contratto (come accade invece nel contratto con il consumatore poco informato). La possibilità dell'abuso sorge nella fase successiva all'instaurazione della relazione contrattuale e si concretizza nel “ricatto” attraverso il quale l'impresa “forte” approfitta della situazione di dipendenza economica in cui si trova (adesso) il contraente che abbia effettuato investimenti specifici e che, per tale ragione, non disponga più di reali alternative di mercato.

Ed infatti, chi, in occasione della conclusione di un contratto, fa investimenti altamente specifici e difficilmente riconvertibili è fortemente esposto al rischio della c.d. **estorsione post-**

contrattuale, cioè di subire condizioni ingiustamente inique pur di evitare che quel rapporto contrattuale venga interrotto e, conseguentemente, l'investimento vanificato.

Questi contratti tra imprese diseguali sono del resto diversi, anche a **livello di struttura**, rispetto al tipico contratto tra professionista e consumatore: mentre il contratto con il consumatore è nella maggior parte dei casi un **contratto istantaneo** (che esaurisce i suoi in uno scambio isolato, che non crea tra i contraenti un rapporto destinato a durare nel tempo e che, anche quando coinvolge valori economici importanti non implica da parte del consumatore investimenti specifici), il contratto tra imprese è normalmente un **contratto di lunga durata**, la cui natura comporta una serie di problemi specifici (si pensi, in particolare, all'ineliminabile incompletezza del testo contrattuale e alla necessità di rinegoziarne il contenuto in caso di sopravvenienze) che non si pongono nell'area dei contratti con i consumatori. Da qui la conclusione della impossibilità di assimilare le regole e le logiche del terzo contratto a quelle maturate nel diverso contesto della contrattazione tra imprese e consumatori.

In quest'ottica si capiscono quei particolari comportamenti che l'art. 9 l. n. 192/1998 individua, come esempi di abuso di dipendenza economica, nel "*rifiuto di vendere o di comprare*" o nella "*interruzione arbitraria delle relazioni contrattuali in atto*". Il rifiuto di vendere o comprare non si riferisce al rifiuto di instaurare con l'impresa dominata la relazione contrattuale di base, ma ad un rifiuto che riguarda i singoli aspetti esecutivi che danno attuazione al contratto base.

A differenza di quanto accade nei contratti del consumatore, qui la debolezza non esiste prima dell'accordo, ma dopo il contratto, nel corso della sua esecuzione. Qui non c'è un contraente debole, ma un contraente che si indebolisce in seguito all'investimento effettuato.

Il problema principale nel "terzo" contratto è quello di tutelare il contraente che ha fatto **legittimo affidamento su una durata del contratto** idonea a consentirgli il recupero dell'investimento compiuto (pur senza cautelarsi con l'inserimento di una clausola che non consente il recesso dall'altra parte se non dopo un periodo minimo oppure accettando una durata contrattuale troppo breve per ottenere tale recupero).

Emblematico, in tal senso, è l'art. 3, comma 3, l. n. 129/2004, secondo il quale "*qualora il contratto sia a tempo determinato l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni*".

2. Il regime giuridico del primo, del secondo e del terzo contratto.

Vediamo ora, in sintesi, quali sono i diversi regimi giuridici applicabili ai diversi modelli contrattuali sopra esaminati.

2.1. Il contratto tra soggetti uguali

Il primo contratto, quello classico, quello tra soggetti eguali, è assoggettato, in base alla disciplina codicistica, ai seguenti principi:

1) la forza del vincolo contrattuale è tendenzialmente indissolubile: lo si ricava dall'art. 1372 c.c. che afferma che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o nei casi previsti dalla legge.

2) È netta la distinzione tra **regole di comportamento** e **regole di validità**. Le prime, dirette a disciplinare il comportamento delle parti nel procedimento di formazione del contratto, non danno luogo, se violate, all'invalidità del contratto, ma soltanto a forme di responsabilità precontrattuale (così, ad esempio, al violazione delle regole comportamenti riconducibile al generale dovere di buona fede nella fase delle trattative). Le seconde sono regole che si occupano del contratto (del suo contenuto, della possibilità di stipularlo) e danno luogo se violate a forme di invalidità contrattuale (ad esempio la nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.)

3) L'equilibrio contrattuale originario è affare dei privati e quindi è tendenzialmente insindacabile da parte del giudice. Il contratto del codice civile è attaccabile in relazione allo squilibrio solo quando: *a*) si tratta di uno **squilibro sopravvenuto** e non originario, e sia anzi uno squilibrio misurato sull'equilibrio originario del contratto (disciplina dei rimedi delle sopravvenienze); *b*) sia uno squilibrio originario presente in contratti la cui conclusione sia avvenuta **in situazioni socialmente patologiche**, cioè in contesti anomali e penalizzanti per il contraente che lo subisce, sotto il profilo di una ridotta o azzerata consapevolezza delle sue scelte (disciplina della rescissione o dell'incapacità naturale); *c*) oppure sia uno squilibrio originario, consistente nello scarto tra il corrispettivo contrattuale e il livello di corrispettivo **imperativamente fissato** *ex lege*, secondo una puntuale quantificazione, per specifiche finalità di politica economico-sociale relativa a determinati settori di mercato (disciplina dei prezzi imposti, o dell'equo canone).

2.2. Il contratto tra consumatore e professionista

La disciplina del secondo contratto, quella tra consumatore e professionista, è volta, come si è detto a porre rimedio ad una possibilità di abuso che nasce dal fatto che il consumatore si trova, rispetto ad alcuni aspetti del regolamento contrattuale, alla cui elaborazione non ha partecipato, in una posizione di difetto informativo.

Onde attenuare le conseguenze di questa possibilità di abuso il legislatore prevede:

1) puntuali **obblighi di comportamento** (che sono spesso obblighi di informazione) nella fase di formazione del contratto, con l'ulteriore previsione che la violazione di tali obblighi dà luogo a nullità del contratto. Si ha così una commistione tra regole di comportamento e regole di validità, nel senso che si ricollega alla violazione di una tipica regola di comportamento (quale è l'obbligo precontrattuale di informazione) una sanzione di nullità e non di responsabilità, come sarebbe in base ai principi civilistici.

2) Il **c.d. neoformalismo**: i contratti con il consumatore rappresentano un esempio di quella rinascita del formalismo che la dottrina da tempo segnala. La ratio è proprio quella di una più marcata protezione del consumatore, sul presupposto che la forma scritta, e l'obbligatoria consegna di copia del documento alla parte protetta, spesso prescritta a corredo del vincolo formale, offrano al consumatore superiore certezza e conoscibilità dei propri diritti e obblighi contrattuali, e riescano quindi ad attenuare l'asimmetria informativa che connota queste relazioni contrattuali.

3) L'attacco al **valore del vincolo contrattuale**: molto spesso nel contratto con il consumatore il vincolo contrattuale è nella disponibilità unilaterale di una parte, che tramite i c.d. recessi di pentimenti (a volte legati all'inadempimento di obblighi informativi) può decidere la sorte del contratto.

4) Il **sindacato sull'equilibrio normativo** del contratto. A differenza di quello che accade nel contratto disciplinato dal codice civile, nel contratto consumatore/professionista, l'equilibrio contrattuale non è affare meramente privato, ma è suscettibile di sindacato giurisdizionale. In base all'art. 33 del codice del consumo, è abusiva la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto. Da notare che oggetto di sindacato è solo l'equilibrio normativo (dei diritti e degli obblighi), non quello economico (in base all'art. 34, comma 2, cod. consumo, infatti, la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile. La ratio della norma è chiara e conferma la finalità avuta di mira dal legislatore. Il deficit informativo del consumatore riguarda normalmente gli aspetti normativi del contratto, non quelli economici. Il prezzo è fissato dal mercato e il consumatore è in grado di conoscere quell'elemento purché esso sia chiaramente determinato. Il rischio è che dietro quel prezzo si nasconda un regolamento contrattuale caratterizzato dalla previsione di diritti e di obblighi che risulti particolarmente vessatorio per il consumatore. Ed è su questo aspetto che si appunta l'oggetto del sindacato di abusività.

Da notare, inoltre, che la trattativa individuale mette la clausola al riparto dall'invalidità implicando parità nell'informazione su quanto si sta trattando.

5) Le **nuove forme di invalidità**. La nullità che colpisce la clausola abusiva è una nullità *sui generis* (nullità di protezione): opera solo a vantaggio del consumatore (anche se è rilevabile d'ufficio dal giudice) ed è una nullità parziale necessaria (il contratto, in deroga all'art. 1419, comma 1, c.c., resta fermo per il resto, depurato dalla clausola abusiva).

2.3. Il terzo contratto

Va anzitutto evidenziato come il regime giuridico di quello che stiamo definendo il “terzo contratto”, si ricava da alcune leggi di settore. Si fa riferimento alla legge n. 192/1998 sulla subfornitura e, in particolare, all'art. 9 sull'abuso di dipendenza economica; al d.lgs. n. 231/2002, dedicato alla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; alla legge n. 129/2004 sull'affiliazione commerciale.

Alla base di queste norme, come si è più volte detto, c'è una esigenza di fondo: evitare la c.d. estorsione contrattuale, cioè l'abuso che una impresa potrebbe porre in essere nei confronti dell'altra sfruttando il fatto che questa ha compiuto un investimento ingente e specifico che non riesce a ricollocare sul mercato.

L'impresa forte, in altri termini, sa che l'impresa debole sarà disposta a tutto pur di evitare l'interruzione del rapporto contrattuale, in quanto è prigioniera di un investimento specifico fatto in vista di quel rapporto, che non potrebbe riutilizzare ad altri fini. Potrebbe quindi abusarne sotto vari profili, anche per imporre condizioni economiche squilibrate, o condizioni di pagamento particolarmente inique.

Questo è evidente nella legge sull'affiliazione commerciale che impone la c.d. *recovery period rule*, ovvero la norma già ricordata per cui, finché l'investimento non si sia esaurito, la relazione commerciale non può essere interrotta.

Ancora, questo aspetto si ritrova nell'art. 9 l. n. 192/1998 che, nel disciplinare l'abuso di dipendenza economica, fa proprio riferimento, come sintomo di dipendenza, alla impossibilità di reperire sul mercato “**alternative soddisfacenti**”.

Anche l'art. 7 d.lgs. n. 231/2002 prevede, come elemento da prendere in considerazione per stabilire se l'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze sul ritardato pagamento sia o meno gravemente iniquo, **i rapporti commerciali tra i contraenti**.

E' questo il tratto comune su cui si base la disciplina del terzo contratto.

Ed è questa pure la ragione per cui, a differenza di quanto accade nel secondo contratto, anche l'equilibrio economico è sindacabile in sede giudiziale. Perché l'estorsione contrattuale può concretizzarsi nell'imposizione di condizioni economiche inique.

Significativo, in tal senso, è l'art. 9, comma 2, l. n. 192/1998, in base al quale l'abuso della dipendenza economica può consistere nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. In questo caso, non essendovi l'espressa esclusione delle condizioni economiche (presente, invece, nell'art. 34, comma 2, cod. cons.), si deve ritenere sindacabile anche l'equilibrio economico del contratto.

Il riferimento all'equilibrio economico è ancora più esplicito nell'art. 6, comma 3, l. n. 192/1998, che, con riferimento ai rapporti di subfornitura, prevede la nullità del patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza *congruo corrispettivo*, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Un riferimento all'equilibrio economico si trova pure nell'art. 7 d.lgs. n. 231/2002, in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Tale norma sanziona con la nullità l'accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo ai danni del creditore. Tale può essere anche l'accordo che prevede, in caso di ritardato pagamento, un corrispettivo a favore del creditore che risulti incongruo in considerazione dell'utilità che il debitore trae dalla disponibilità di denaro che non versa.

Ancora, in questo tipo di contratto, a differenza di quanto accade nel contratto con il consumatore in cui la principale forma di tutela apprestata dall'ordinamento è la nullità della clausola abusiva, il legislatore per tutelare l'impresa debole configura in capo all'impresa forte **obblighi a contrarre**, in deroga, ancora una volta, ai principi di diritto comune.

Un esempio di particolare rilievo è il divieto di abusare di situazioni di dipendenza economica attraverso il rifiuto di vendere o il rifiuto di comportare o attraverso l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (art. 9, comma 2, legge n. 192/1998).

In questi casi, quindi, una adeguata tutela dell'impresa debole rispetto agli abusi dell'impresa forte può avvenire solo mediante la creazione imposta del rapporto contrattuale che la seconda si è rifiutata di far nascere o di portare avanti.

3. Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre

Abbiamo visto, quindi, che nell'ambito del terzo contratto, l'abuso cui è esposta l'impresa debole si manifesta nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale base e normalmente consiste nel rifiuto di contrarre (o nella interruzione del rapporto in corso).

Per porre rimedio a questo abuso, lo strumento più adeguato (cui a volte il legislatore fa espresso riferimento) è l'imposizione in capo all'impresa relativamente dominante di un obbligo di contrarre.

Ci si deve, però, a questo punto chiedersi se tale obbligo di contrarre sia suscettibile, se inadempito, di **esecuzione in forma specifica**.

Il problema si pone perché spesso il contenuto del contratto che l'impresa dominante si rifiuta abusivamente di porre in essere è del tutto indeterminato nel suo contenuto.

La tesi affermativa implicherebbe, allora, l'attribuzione al giudice del potere di determinare l'oggetto del contratto. Una parte della dottrina e della giurisprudenza giunge a tale conclusione, sostenendo che l'art. 9 l. n. 192/1998 dovrebbe consentire al giudice di integrare la volontà delle parti con elementi estrinseci, desumibili dal complesso dei rapporti intercorrenti tra le stesse o comunque, nell'ipotesi limite dell'assenza di relazioni commerciali pregresse, dalle condizioni abitualmente praticate nel mercato di riferimento, con conseguente riconoscimento di una ipotesi di determinazione *ex lege*, mediante l'intervento del giudice del contenuto del contratto.

Questa tesi troverebbe, secondo alcuni, ulteriore conferma nel fatto che l'art. 9 l. n. 192/1998 prevede, come rimedio a fronte dell'abuso di dipendenza economica, anche l'**azione inibitoria** (oltre al risarcimento del danno): si osserva che l'inibitoria di un comportamento omissivo (il rifiuto di contrarre), consiste nell'imposizione del comportamento attivo (ovvero la stipula del contratto).

Altri, invece, sostengono che, stante l'indeterminabilità del contenuto del contratto, l'unico rimedio, in caso di inadempimento, sarebbe quello del **risarcimento per equivalente**. Accogliendo questa soluzione, si pone l'ulteriore problema di quantificare il danno risarcibile: esso va rapportato all'interesse positivo all'adempimento del contratto oggetto di rifiuto o all'interesse negativo a non essere coinvolti in trattative inutili?

Se si parte dalla premessa che esclude che il giudice possa determinare d'imperio il contenuto del contratto al fine di costituire in forma specifica il vincolo contrattuale, l'unica risposta coerente è nel senso che il risarcimento va commisurato all'interesse negativo. La liquidazione, in sede di risarcimento per equivalente, di un danno commisurato al contenuto del contratto non concluso spontaneamente dall'impresa forte presuppone, infatti, che sia possibile determinare tale contenuto.

E' evidente, allora, che la tesi che esclude l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre desumibile dall'art. 9 l. n. 192/1998 indebolisce fortemente, fino quasi a cancellarla, la tutela dell'interesse all'impresa debole al contratto negato, riconoscendo a suo favore solo un danno commisurato alle spese sostenute per una eventuale trattativa rivelatasi poi inutile.

4. Il sindacato sull'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali anche a prescindere dall'esistenza di una dipendenza economica

Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che, anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 9 l. n. 192/1998, è comunque sempre ammissibile un sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'esercizio del recesso *ad nutum* attraverso la clausola generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nell'esecuzione dei contratti, interpretata, in ossequio alla opinione largamente condivisa in dottrina e giurisprudenza, come un autonomo dovere giuridico, derivante dal principio costituzionale di solidarietà sociale, la cui violazione costituisce abuso del diritto.

Secondo la Cassazione, infatti, l'esercizio del potere contrattuale deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale.

Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.

Si riporta di seguito il testo della sentenza

Cass. Cass. civ. Sez. III, 18-09-2009, n. 20106

(omissis)

Tra il 1992 ed il 1996 gli attuali ricorrenti, tutti ex concessionari della Renault Italia spa, furono revocati dalla stessa società, sulla base della facoltà di recesso *ad nutum* previsto dall'art. 12 del contratto di concessione di vendita.

Poichè in tale condotta fu ravvisato un comportamento abusivo, e comunque illecito da parte della Renault Italia spa, fu fondata la Associazione Concessionari Revocati, con lo scopo di "programmare, provvedere, sviluppare, organizzare, gestire ogni iniziativa ed attività idonea alla tutela e difesa, nonché

alla rappresentanza, dei diritti dei Concessionari d'auto revocati dalle case automobilistiche (concessionari) aventi sede nel territorio (OMISSIS)".

L'Associazione ed i concessionari revocati convenivano, quindi, la Renault Italia spa davanti al tribunale di Roma, allo scopo di ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso per abuso del diritto, e la conseguente condanna della Renault Italia spa al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'abusivo recesso.

Renault Italia spa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, con la condanna alle spese.

Il tribunale, con sentenza in data 11.6.2001, rigettava la domanda compensando le spese.

Ad eguale conclusione perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 13.1.2005, rigettava gli appelli proposti dall'Associazione e dai concessionari, che condannava al pagamento delle spese.

Riteneva, in particolare, la Corte di merito che la previsione del recesso ad nutum in favore della Renault Italia rendesse superfluo ogni controllo causale sull'esercizio di tale potere.

Hanno proposto ricorso principale per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria i soggetti indicati in epigrafe.

Resiste con controricorso la Renault Italia spa che ha, anche, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente, i ricorsi - principale ed incidentale - vanno riuniti ai sensi [dell'art. 335 c.p.c.](#)

Ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione [dell'art. 216 c.p.c.](#) in relazione [all'art. 158 c.p.c.](#) ([art. 360 c.p.c.](#), n. 4).

Sostengono che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice, vale a dire per "mancanza di collegialità nella decisione testimoniata dal fatto che la sentenza impugnata risulta estesa il 28 settembre 2004, ossia molto prima che fosse tenuta la camera di consiglio del 12 ottobre 2004".

Il motivo non è fondato.

L'apposizione in calce alla sentenza della data del 28 settembre 2004, invece di quella del 12 ottobre 2004 (data in cui si è tenuta la camera di consiglio) risulta frutto di un semplice errore materiale, posto che - come risulta dagli atti - nella data del 28 settembre 2004 la Corte di merito si era già riunita in camera di consiglio per l'esame dell'appello.

Peraltro, l'errore materiale commesso è stato emendato attraverso il procedimento di correzione ex [artt. 287 e 288 c.p.c.](#), con ordinanza emessa in data 25.5.2005 - a seguito di scioglimento della riserva adottata all'udienza collegiale del 24.5.2005 - del seguente tenore " corregge la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 136 depositata il 13 gennaio 2005 nel senso che dove è scritto, alla fine della sentenza e dopo la parola Roma, "28 settembre 2004" deve intendersi scritto "12 ottobre 2004", disponendo che la cancelleria effettui l'annotazione di rito".

La correzione così effettuata rende inammissibile la censura, posto che i ricorrenti non denunciano la correttezza del procedimento adottato, di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle clausole generali della buona fede, ed in particolare sulla pretesa insindacabilità degli atti di autonomia privata e della conseguente non applicabilità della figura dell'abuso del diritto all'esercizio del recesso ad nutum ([art. 360 c.p.c.](#), n. 3, in relazione agli [artt. 1175 e 1375 c.c.](#)).

Con il terzo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione [dell'art. 2043 c.c.](#); contraddittorietà della motivazione sul punto ([art. 360 c.p.c.](#), n. 5).

Con il quarto motivo denunciano la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sull'agenzia ed errata valutazione della giurisprudenza tedesca in materia ([art. 360 c.p.c.](#), n. 3).

Il secondo, terzo e quarto motivo, investendo profili che si presentano connessi in ordine alle questioni prospettate, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.

Costituiscono principii generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza ([art. 1175 c.c.](#)) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede ([art. 1375 c.c.](#)).

In tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio ([art. 1175 cod. civ.](#)), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto ([art. 1375 cod. civ.](#)).

I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico.

L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).

Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti *dall'art. 2 Cost.*, e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi.

La Relazione ministeriale al codice civile, sul punto, così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocità.

In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato.

In questa ottica la clausola generale della buona fede ex *artt. 1175 e 1375 c.c.* è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante.

La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione.

Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto.

Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte.

L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

E' ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede.

Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.

E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sè strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.

Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto.

La cultura giuridica degli anni '30 fondava l'abuso del diritto, più che su di un principio giuridico, su di un concetto di natura etico morale, con la conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo, ma non di sanzione giuridica.

Questo contesto culturale, unito alla preoccupazione per la certezza - o quantomeno prevedibilità del diritto -, in considerazione della grande latitudine di potere che una clausola generale, come quella dell'abuso del diritto, avrebbe attribuito al giudice, impedì che fosse trasfusa, nella stesura definitiva del codice civile italiano del 1942, quella norma del progetto preliminare (art. 7) che proclamava, in termini generali, che "nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto" (così ponendosi l'ordinamento italiano in contrasto con altri ordinamenti, ad es. tedesco, svizzero e spagnolo); preferendo, invece, ad una norma di carattere generale, norme specifiche che consentissero di sanzionare l'abuso in relazione a particolari categorie di diritti.

Ma, in un mutato contesto storico, culturale e giuridico, un problema di così pregnante rilevanza è stato oggetto di rimeditata attenzione da parte della Corte di legittimità (v. applicazioni del principio in Cass. 8.4.2009 n. 8481; Cass. 20.3.2009 n. 6800; Cass. 17.10.2008 n. 29776; Cass. 4.6.2008 n. 14759; Cass. 11.5.2007 n. 10838).

Così, in materia societaria è stato sindacato, in una deliberazione assembleare di scioglimento della società, l'esercizio del diritto di voto sotto l'aspetto dell'abuso di potere, ritenendo principio generale del nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti - con approfittamento di una posizione di supremazia - con l'imposizione, nelle delibere assembleari, alla maggioranza, di un vincolo desunto da una clausola generale quale la correttezza e buona fede (contrattuale).

In questa ottica i soci debbono eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli [artt. 1175 e 1375 c.c.](#), la cui funzione è integrativa del contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto degli equilibri degli interessi di cui le parti sono portatrici.

E la conseguenza è quella della invalidità della delibera, se è raggiunta la prova che il potere di voto sia stato esercitato allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, ovvero risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. 11.6.2003 n. 9353).

Con il rilievo che tale canone generale non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi (Cass. 12.12.2005 n. 27387).

Ancora, sempre nell'ambito societario, la materia dell'abuso del diritto è stata esaminata con riferimento alla qualità di socio ed all'adempimento secondo buona fede delle obbligazioni societarie ai fini della sua esclusione dalla società (Cass. 19.12.2008 n. 29776), ed al fenomeno dell'abuso della personalità giuridica quando essa costituisca uno schermo formale per eludere la più rigida applicazione della legge (v. anche Cass. 25.1.2000 n. 804; Cass. 16.5.2007 n. 11258).

In tal caso, proprio richiamando l'abuso, ne sarà possibile, per così dire, il suo "disvelamento" (piercing the corporate veil).

Nell'ambito, poi, dei rapporti bancari è stato più volte riconosciuto che, in ossequio al principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ([art. 1375 cod. civ.](#)), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benchè pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari (Cass. 21.5.1997 n. 4538;

Cass. 14.7.2000 n. 9321; Cass. 21.2.2003 n. 2642).

E, con riferimento ai rapporti di conto corrente, è stato ritenuto che, in presenza di una clausola negoziale che, nel regolare tali rapporti, consenta all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli, impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto. Con la conseguenza, in caso contrario, del riconoscimento a carico della banca, di una responsabilità per risarcimento dei danni (Cass. 28.9.2005 n. 18947).

In materia contrattuale, poi, gli stessi principi sono stati applicati, in particolare, con riferimento al contratto di mediazione (Cass. 5.3.2009 n. 5348), al contratto di sale and lease back connesso al divieto di patto commissorio ex [art. 2744 c.c.](#), (Cass. 16.10.1995 n. 10805; Cass. 26.6.2001 n. 8742; Cass. 22.3.2007 n. 6969; Cass. 8.4.2009 n. 8481), ed al contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli (Cass. 1.10.1999 n. 10864; cass. 28.7.2004 n. 14239;

Cass. 7.3.2007 n. 5273).

Del principio dell'abuso del diritto è stato, da ultimo, fatto frequente uso in materia tributaria, fondandolo sul riconoscimento dell'esistenza di un generale principio antielusivo (v. per tutte S.U. 23.10.2008 nn. 30055, 30056, 30057).

Il breve excursus esemplificativo consente, quindi, di ritenere ormai acclarato che anche il principio dell'abuso del diritto è uno dei criteri di selezione, con riferimento al quale esaminare anche i rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata, e valutare le condotte che, nell'ambito della formazione ed esecuzione degli stessi, le parti contrattuali adottano.

Deve, con ciò, pervenirsi a questa conclusione.

Oggi, i principi della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex *art. 42 Cost.* - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti.

In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti.

Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso.

In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.

Alla luce di tali principii e considerazioni svolte deve, ora, esaminarsi la sentenza, in questa sede, impugnata.

La struttura argomentativa della sentenza si sviluppa secondo i seguenti passaggi logici:

1) il giudice non ha alcuna possibilità di controllo sull'atto di autonomia privata; "2) la previsione contrattuale del recesso ad nutum dal contratto non consente, quindi, da parte del giudice, il sindacato su tale atto, non essendo necessario alcun controllo causale circa l'esercizio del potere, perchè un tale potere rientra nella libertà di scelta dell'operatore economico in un libero mercato; 3) La Renault Italia non doveva tenere conto anche dell'interesse della controparte o di interessi diversi da quello che essa aveva alla risoluzione del rapporto"; 4) la insussistenza di un'ipotesi di recesso illegittimo comporta la non pertinenza del richiamo agli *artt. 1175 e 1375 c.c.*; 5) i principii di correttezza e buona fede non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti; 6) Non sono presenti nel caso in esame i principii enucleati dalla giurisprudenza in tema di abuso del diritto;

e ciò perchè "La sussistenza di un atto di abuso del diritto (speculare ai cosiddetti atti emulativi) postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il titolare del diritto, e

di un elemento soggettivo costituito dall'*animus nocendi*, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri"; 7) "Il mercato, concepito quale luogo della libertà di iniziativa economica (garantita dalla Costituzione), presuppone l'esistenza di soggetti economici in grado di esercitare i diritti di libertà in questione e cioè soggetti effettivamente responsabili delle scelte d'impresa ad essi formalmente imputabili.

La nozione di mercato libero presuppone che il gioco della concorrenza venga attuato da soggetti in grado di autodeterminarsi";

8) Alla libertà di modificare l'assetto di vendita, da parte della Renault Italia spa, conseguiva che il recesso ad nutum rappresentava, per il titolare di tale facoltà, il mezzo più conveniente per realizzare tale fine: non sussiste, quindi, l'abuso"; 9) La impossibilità di ipotizzare "un potere del giudice di controllo diretto sugli atti di autonomia privata, in mancanza di un atto normativo che specifichi come attuare tale astratta tutela", produce, come effetto, quello della introduzione di "un controllo di opportunità e di ragionevolezza sull'esercizio del potere di recesso; al che consegue una valutazione politica, non giurisdizionale dell'atto"; 10) La impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico e, particolarmente, "in ambito contrattuale in cui i valori di riferimento non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti e la composizione del conflitto avviene proprio seguendo i parametri legali dell'incontro delle volontà su una causa eletta dall'ordinamento come meritevole di tutela" fa sì che "Solo allorchè ricorrono contrasti con norme imperative, può essere sanzionato l'esercizio di una facoltà, ma al di fuori di queste ipotesi tipiche, normativamente previste, residua la più ampia libertà della autonomia privata".

Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono condivisibili sotto diversi profili.

Punto di partenza dal quale conviene prendere le mosse è quello che non è compito del giudice valutare le scelte imprenditoriali delle parti in causa che siano soggetti economici, scelte che sono, ovviamente, al di fuori del sindacato giurisdizionale.

Diversamente, quando, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, vengono posti in essere atti di autonomia privata che coinvolgono - ad es. nei contratti d'impresa - gli interessi, anche contrastanti, delle diverse parti contrattuali.

In questo caso, nell'ipotesi in cui il rapporto evolva in chiave patologica e sia richiesto l'intervento del giudice, a quest'ultimo spetta di interpretare il contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti.

Ciò vuoi significare che l'atto di autonomia privata è, pur sempre, soggetto al controllo giurisdizionale.

Gli strumenti di interpretazione del contratto sono rappresentati: il primo, dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate; con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerge in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; con l'adozione eventuale degli altri criteri interpretativi, comunque, di natura sussidiaria.

Ma il contratto e le clausole che lo compongono - ai sensi *dell'art. 1366 c.c.* - debbono essere interpretati anche secondo buona fede.

Non soltanto.

Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato *sull'art. 2 Cost.*, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche.

La sua violazione, pertanto, costituisce di per sè inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (v. anche S.U. 15.11.2007 n. 23726; Cass. 22.1.2009 n. 1618; Cass. 6.6.2008 n. 21250; Cass. 27.10.2006 n. 23273; Cass. 7.6.2006 n. 13345; Cass. 11.1.2006 n. 264).

Il criterio della buona fede costituisce, quindi, uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo - anche in senso modificativo o integrativo - dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti).

Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell'ottica dell'equilibrio fra i detti interessi.

Ed è su questa base che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare ed interpretare le clausole del contratto - in particolare quella che prevedeva il recesso ad nutum - anche al fine di riconoscere l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'esercizio di tale facoltà in modo non conforme alla correttezza ed alla buona fede.

Sotto questo profilo, pertanto, dovrà essere riesaminato il materiale probatorio acquisito.

In sostanza la Corte di merito - di fronte ad un recesso non qualificato - non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegare dai destinatari dell'atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio, o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo abusivo esercizio.

Anche con riferimento all'abuso del diritto, le indicazioni fornite dalla Corte di merito non possono essere seguite.

Il controllo del giudice sul carattere abusivo degli atti di autonomia privata è stato pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, cui si è fatto cenno.

La conseguenza è l'irrilevanza, sotto questo aspetto, delle considerazioni svolte in tema di libertà economica e di libero mercato.

Nessun dubbio che le scelte decisionali in materia economica non siano oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell'imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate.

Ma, in questo contesto, l'esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall'autonomia privata, deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e delle correttezza - alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale.

Ed il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell'arbitrio.

Da ciò il rilievo dell'abuso nell'esercizio del proprio diritto.

La libertà di scelta economica dell'imprenditore, pertanto, in sè e per sè, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l'abuso, ma non di tale scelta, sebbene dell'atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere.

L'irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude - ma anzi prevede - un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principii espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza.

Di qui il rilievo riconosciuto dall'ordinamento - al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto - ai canoni generali di interpretazione contrattuale.

Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata.

Per questa ragione il giudice, nel controllare ed interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali.

Erra, pertanto, il giudice di merito quando afferma che vi è un'impossibilità di procedere ad un giudizio di ragionevolezza in ambito contrattuale, escludendo che lo stesso possa controllare l'esercizio del potere di recesso; ritenendo che, diversamente si tratterebbe di una valutazione politica.

Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l'abuso dell'autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell'incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici.

Al giudice è richiesta, attraverso il controllo e l'interpretazione dell'atto di recesso - al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principi più volte enunciati - proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica.

Le considerazioni tutte effettuate consentono, quindi, di concludere che la Corte di merito abbia errato quando ha adottato le seguenti proposizioni argomentative: 1) che la sussistenza di un atto di abuso del diritto sia soltanto speculare agli atti emulativi e postuli il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il titolare del diritto, e di un elemento soggettivo costituito dall'*animus nocendi*; 2) che, stabilito che la Renault Italia era libera di modificare l'assetto di vendita, il recesso ad nutum era il mezzo più conveniente per realizzare tale fine; al che conseguirebbe l'insussistenza dell'abuso; 3) che, una volta che l'ordinamento abbia apprestato un dato istituto, spetta all'autonomia delle parti utilizzarlo o meno; 4) che non sussista la possibilità di utilizzare un giudizio di ragionevolezza in ambito privatistico - in particolare contrattuale - in cui i valori di riferimento non solo non sono unitari, ma sono addirittura contrapposti; 5) che nessuna valutazione delle posizioni contrattuali delle parti - soggetti deboli e soggetti economicamente "forti" -, anche con riferimento alle condizioni tutte oggetto della previsione contrattuale, rientri nella sfera di valutazione complessiva del Giudicante.

La Corte di merito ha affermato che l'abuso fosse configurabile in termini di volontà di nuocere, ovvero in termini di "neutralità";

nel senso cioè che, una volta che l'ordinamento aveva previsto il mezzo (diritto di recesso) per conseguire quel dato fine (scioglimento dal contratto di concessione di vendita), erano indifferenti le modalità del suo concreto esercizio.

Ma il problema non è questo.

Il problema è che la valutazione di un tale atto deve essere condotta in termini di "conflittualità". Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, di cui erano portatrici le parti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati.

Proporzionalità che esprime una certa procedimentalizzazione nell'esercizio del diritto di recesso (per es. attraverso la previsione di trattative, il riconoscimento di indennità ecc.).

In questo senso, la Corte di appello non poteva esimersi da un tale controllo condotto, secondo le linee guida esposte, anche, quindi, sotto il profilo dell'eventuale abuso del diritto di recesso, come operato.

In concreto, avrebbe dovuto valutare - e tale esame spetta ora al giudice del rinvio - se il recesso ad nutum previsto dalle condizioni contrattuali, era stato attuato con modalità e per perseguire fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti.

Ed in questo esame si sarebbe dovuta avvalere del materiale probatorio acquisito, esaminato e valutato alla luce dei principi oggi indicati, al fine di valutare - anche sotto il profilo del suo abuso - l'esercizio del diritto riconosciuto.

In ipotesi, poi, di eventuale, provata disparità di forze fra i contraenti, la verifica giudiziale del carattere abusivo o meno del recesso deve essere più ampia e rigorosa, e può prescindere dal dolo e dalla specifica intenzione di nuocere: elementi questi tipici degli atti emulativi, ma non delle fattispecie di abuso di potere contrattuale o di dipendenza economica.

Le conseguenze, cui condurrebbe l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata, sono inaccettabili.

La esclusione della valorizzazione e valutazione della buona fede oggettiva e della rilevanza anche dell'eventuale esercizio abusivo del recesso, infatti, consentirebbero che il recesso ad nutum si trasformi in un recesso, arbitrario, cioè ad libitum, di sicuro non consentito dall'ordinamento giuridico.

Il giudice del rinvio, quindi, dovrà riesaminare la questione, tenendo conto delle indicazioni fornite e dei principi enunciati, al fine di riconoscere o meno il carattere abusivo del recesso e l'eventuale, consequenziale diritto al risarcimento dei danni subiti.

Tutto ciò in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici.

Le conclusioni raggiunte consentono di ritenere irrilevante, e, quindi, superfluo l'esame degli ulteriori profili di censura proposti.

I temi dell'abuso di dipendenza economica e della applicabilità analogica od estensiva della normativa in materia di subfornitura (in particolare L. 18 giugno 1998, n. 172, art. 9) non hanno costituito oggetto di specifica censura contenuta nei motivi di ricorso.

Quanto alle analogie riscontrate dai ricorrenti fra il contratto di concessione di vendita e quella di agenzia, ai fini del riconoscimento del diritto dei concessionari a percepire una somma a titolo di indennità, poi, ad un sommario esame - il quale, peraltro, si presenterebbe superfluo ai fini che qui interessano, per le conclusioni raggiunte sui temi in precedenza trattati - si presentano di dubbia praticabilità.

Il contratto di concessione di vendita, infatti, per la sua struttura e la sua funzione economico-sociale, presenta aspetti che lo avvicinano al contratto di somministrazione, ma non può, però essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto - quadro o contratto normativo (Cass. 17 dicembre 1990, n. 11960), dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale (v. anche Cass. 22.2.1999 n. 1469; Cass. 11.6.2009 n. 13568).

Proprio una tale struttura e funzione economica, che esclude profili rilevanti di collaborazione, sembra doverlo porre al di fuori dell'area di affinità con il contratto di agenzia (v. anche Cass. 21.7.1994 n. 6819).

Con il quinto motivo (subordinato) i ricorrenti principali denunciano la mancata compensazione delle spese relative al giudizio di appello da parte della Corte di merito.

Il motivo resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine ai motivi che precedono. Ricorso incidentale Con unico motivo la resistente e ricorrente incidentale denuncia la omessa motivazione sull'appello incidentale proposto dalla Renault Italia spa, relativamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

Anche questo motivo, in materia di spese, resta assorbito dalle conclusioni raggiunte in ordine ai motivi del ricorso principale che precedono.

Il giudice del rinvio, dovrà, infatti, procedere ad una nuova ed autonoma regolamentazione delle spese del processo.

Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso principale;

vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il secondo, terzo e quarto motivo; vanno dichiarati assorbiti il quinto motivo ed il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi, come accolti, e la causa va rimessa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.